CAMERA DEI DEPUTATI N. 1328

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SBARBATI

Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto

Presentata il 28 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende eliminare una evidente ed ingiusta sperequazione nei confronti di oltre 100 ufficiali che costituiscono circa un quarto del ruolo normale del servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto. Si tratta di una sperequazione che si perpetua da ben 25 anni e che è in contrasto con quel principio di equità cui si ispira la nostra Carta costituzionale.

L'ordinamento della Marina militare prevede il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto (articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, attraverso pubblico concorso tra:

a) i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che siano sottotenenti di vascello di complemento o patentati capitani di lungo corso o di macchina;

b) i laureati di diverse facoltà.

I diplomati vincitori del concorso vengono nominati guardiamarina (CP) e dopo un anno di servizio promossi al grado di sottotenente di vascello (CP).

I laureati vincitori del concorso vengono nominati direttamente sottotenente di vascello (CP) (articolo 1 della legge 19 ottobre 1959, n. 946).

Tutti seguono un corso di istruzione teorico-pratico presso l'Accademia navale e vari tirocini a bordo di navi militari o mercantili e presso le capitanerie di porto per la durata complessiva di circa dodici mesi.

Diplomati e laureati vincitori dei concorsi vengono immessi nello stesso ruolo

organico (ruolo normale) con lo stesso profilo e sviluppo di carriera.

Mentre per gli ufficiali in possesso della laurea o del diploma, purché provenienti dai sottotenenti di vascello di complemento, vengono computati, ai fini della determinazione dello stipendio (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079), ai fini pensionistici e, a richiesta e previo riscatto, ai fini dell'indennità di buonuscita, rispettivamente l'intero corso legale di studi universitari (minimo quattro anni), (articolo 32 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), e l'intero servizio già prestato nel « complemento » (minimo 2 anni) con in più il riconoscimento del relativo periodo di navigazione/imbarco agli effetti dell'indennità operativa, agli ufficiali diplomati e con il titolo professionale marittimo (patente) di capitano di lungo corso non viene riconosciuto, ai fini della determinazione dello stipendio, il periodo d'imbarco (almeno 4 anni) effettuato su navi mercantili necessario per conseguire la patente ed essere ammessi agli esami di concorso per la nomina a guardiamarina (CP).

A questi ultimi è riconosciuto utile, solo nella misura della metà, il predetto periodo d'imbarco ai soli fini pensionistici, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, mentre l'altra metà può essere riconosciuta utile a domanda e previo versamento di conguaglio (nonostante che le relative trattenute siano state operate per l'intero periodo dall'INPS - Cassa nazionale previdenza marinara), sempre ai soli fini pensionistici, ai sensi della legge sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi 7 febbraio 1979, n. 29.

Sono quindi evidenti le sperequazioni di trattamento in ordine allo stipendio, al trattamento di quiescenza, alla buonuscita e all'indennità operativa e d'imbarco, non giustificabili e a solo danno di quest'ultimo gruppo di ufficiali, verso i quali lo Stato ha peraltro già sentito il dovere di riconoscere la metà dei titoli pensionistici.

Appare, pertanto, legittima la richiesta degli ufficiali di porto (a nomina diretta in servizio permanente effettivo - RN) reclutati dalla Marina militare con il titolo di capitano di lungo corso, affinché per motivi di equità venga presa in considerazione la loro posizione al fine di creare ed introdurre nella normativa vigente un correttivo che li porti alla pari dei colleghi di diversa provenienza.

È necessario, in sostanza, eliminare una assurda ed ingiusta discriminazione di trattamento economico fra gli ufficiali in servizio permanente effettivo a nomina diretta dello stesso Corpo e ruolo, non solo tra i diplomati-patentati e laureati, ma fra gli stessi diplomati. Infatti, la circostanza che la legge di reclutamento abbia stabilito provenienze diverse, non in forza di diverso sviluppo di carriera che non esiste, bensì in relazione alle diverse esperienze di precedente lavoro e studio che sono state ritenute necessarie per i complessivi e diversificati compiti istituzionali delle capitanerie di porto (che riguardano il campo giuridico-amministrativo alla stessa stregua di quello tecnico ed operativo), non può costituire discriminante del trattamento economico a parità di grado, di funzione e di ruolo.

Il detto riconoscimento appare pertanto più equo e necessario se si tiene conto dei seguenti stati di fatto:

i guardiamarina (CP) (provenienti dai diplomati capitani di lungo corso patentati) sono stati già penalizzati, circa trenta anni fa, di un anno di carriera rispetto ai colleghi provenienti dai laureati, che solo da allora iniziano la carriera da sottotenente di vascello (CP), mentre in precedenza gli uni e gli altri iniziavano con lo stesso grado di guardiamarina;

nei quattro anni riconosciuti ai laureati per gli studi universitari, i diplomati-patentati hanno lavorato e duramente sulle navi per i mari del mondo apportando valuta pregiata e redditi in Italia attraverso i noli e pagando quelle tasse che hanno consentito allo Stato di mantenere anche le organizzazioni universitarie a beneficio degli attuali e più fortu-

nati colleghi laureati inquadrati tra gli ufficiali delle capitanerie di porto;

gli organi della rappresentanza militare istituiti con la legge 11 luglio 1978, n. 382 (articolo 18), hanno già favorevolmente e più volte sollevato il problema in parola ai vari livelli (consigli di base, consigli intermedi e consiglio centrale - Sezione marina) senza aver avuto fino ad ora eco in Parlamento;

l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto il 21 giugno 1977 ha espresso l'avviso che, per motivi di equità, sia necessario ricercare un espediente che consenta di ritenere utili, ai fini delle indennità operative, anche i periodi di imbarco su navi mercantili compiuti dagli ufficiali provenienti dai capitani di lungo corso;

la Direzione generale del personale militare della Marina sin dal 24 febbraio 1977 ha ritenuto che alla richiesta gerarchica avanzata da alcuni degli ufficiali interessati « non possa negarsi una certa equità e fondatezza »;

lo Stato Maggiore della Marina in data 8 settembre 1977 non ha sottaciuto « che le aspirazioni degli interessati siano legittime e fondate su valide motivazioni per cui sarebbe opportuna la formazione di un provvedimento che consentisse di ritenere utile, ai fini dell'indennità operativa, il periodo d'imbarco su navi mercantili compiuto dagli ufficiali provenienti dai capitani di lungo corso »;

lo stesso sottosegretario di Stato *pro tempore* per la difesa, con lettera in data 7 giugno 1977, ha sensibilizzato i competenti organi dell'amministrazione invitandoli a prendere in esame la medesima questione « al fine di definire con uniformità di giudizio la materia di cui trattasi anche nei confronti ... degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale delle capitanerie di porto provenienti dai capitani marittimi ».

Alla luce di tutto quanto precede la permanenza delle sperequazioni dei trattamenti economici sopra evidenziati ha il sapore di una beffa contro coloro che hanno, invece, meritato lavorando, beffa che questo Parlamento democratico non deve consentire che permanga oltre.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *Agli ufficiali delle capitanerie di* porto, nominati tali in seguito a concorso *pubblico per il quale è richiesto il titolo di* capitano di lungo corso o di capitano di *macchina, sono computati, agli stessi effetti* dell'articolo 9 del testo unico delle *disposizioni concernenti gli stipendi ed* assegni fissi per il regio esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dal primo comma del presente articolo, gli anni di navigazione effettuati su navi mercantili necessari per conseguire il predetto titolo ».

ART. 2.

1. Agli ufficiali di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, in relazione a quanto previsto all'articolo 31 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, a semplice domanda, è riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza statale, l'intero periodo di navigazione mercantile per il quale risultino versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - Cassa nazionale previdenza marinara, i relativi contributi, i quali, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, devono essere trasferiti alla gestione statale. Il periodo di navigazione mercantile di cui al presente

articolo è conteggiato, a domanda degli stessi ufficiali, agli effetti del calcolo degli aumenti triennali dell'indennità mensile di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 5 maggio 1976, n. 187, ed è altresì riscattabile ai fini dell'indennità di buonuscita ENPAS, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.